



N° PAP-01990-2021

*Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 04/08/2021 al 19/08/2021*

*L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO*

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO N. 68/2021 del 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2021) e Tariffe TARI 2021

Il giorno 30/07/2021 alle ore 17:00, in Afragola e nella sede del Palazzo Comunale, il Sub Commissario DARIO ANNUNZIATA, assistito dal Segretario MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO, procede all'esame dell'atto in oggetto.

Assiste: MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO - Segretario

Presiede: DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario

Verificato il numero legale, DARIO ANNUNZIATA - Sub Commissario, invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Esito: Approvata con immediata esecutività

PREMESSO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, aveva introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, prevedendone un'articolazione in tre diverse entrate (IMU, TASI e TARI), disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, comma 738, ha soppresso la I.U.C. relativamente alle sue componenti IMU e TASI, lasciando inalterata e vigente la disciplina della TARI, contenuta nelle disposizioni di cui ai comuni da 641 a 668 della richiamata Legge di Stabilità 2014;

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente — ARERA — a cui la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, con deliberazione n. 443/2019, recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021”*, ha sostituito il precedente metodo normalizzato (MTN) di cui al DPR n.158/ 99, con un nuovo metodo tariffario, da applicare a partire dall'anno 2020 - denominato MTR, del servizio integrato di gestione dei rifiuti, teso ad uniformare, secondo regole certe, il panorama nazionale della gestione del servizio rifiuti, definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018- 2021, e secondo principi di economicità e trasparenza;

- la successiva delibera di ARERA n. 444/ 2019 *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”*, ha approvato il *“Testo Integrato in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR)”*;

- le tariffe TARI devono essere determinate nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 138, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario (MTR), in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio, consente la possibilità di utilizzare, per la determinazione delle tariffe 2021, il metodo di calcolo normalizzato (MTN) individuato dal D.P.R. 158/1999, ancorato su

coefficienti potenziali di produzione del rifiuto che commisurano la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

RILEVATO che l'art. 57 -bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, in deroga ai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato D.P.R. n.158/1999;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI e devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

RILEVATO altresì che le indicazioni riportate dalla Deliberazione ARERA n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1 b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che

- la TARI prevede l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il Comune, ai sensi del comma 651 della legge n. 147/2013, nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- le tariffe sono composte da due quote: la c.d. quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti; e la c.d. quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- la tariffa è articolata nelle categorie dell'utenza domestica, comprendente le abitazioni e i locali di deposito (cantine, box, autorimesse, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale delle stesse, e dell'utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie di locali ed aree;
- ai fini dell'applicazione della tariffa, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti;
- la disciplina legale prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;

- il Piano Finanziario Tari anno 2021 prevede:

1. un costo complessivo del servizio da coprire con il gettito della TARI pari ad € 13.272.558,00 oltre addizionale provinciale del 5%;
2. i costi complessivi per il servizio sono per € 13.272.558,00 di cui €. 6.841.834,00 imputabili ai costi fissi mentre per € 6.430.725,00 sono imputabili ai costi variabili;

- sono state redatte, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, le tariffe del tributo TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche,

determinate sulla base del Piano Economico Finanziario di cui all'allegato A e dei dati ad oggi presenti nelle banche dati dei contribuenti.

RITENUTO, dunque, che anche con il nuovo MTR di ARERA i parametri per la determinazione delle tariffe TARI, rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

PRESO ATTO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF , con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RILEVATO inoltre che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 13-ter, del D.L. n. 201/ 2011;

- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- la trasmissione della delibera dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

PRESO ATTO, altresì, che:

i coefficienti di determinazione delle tariffe 2021, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono quelle, riportate dalle tabelle allegate al D.P.R. 158/99, n. 1 a e 2a per le utenze domestiche e n. 3a e 4a per le utenze non domestiche;

- la percentuale del tributo provinciale “Tefa” (Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali) applicata, quale addizionale provinciale alle tariffe F SRI 2021 risulta fissata nella misura del 5%;

- il comma 655, art. 1 della citata legge 147/2013, ha disposto che *“Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’art. 33 bis del decreto legge n. 248 del 31.12.2007, convertito in legge n. 31 del 28.02.2008 “*, nel senso che permane l’esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti per gli istituti scolastici.

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;

CONSIDERATO INOLTRE che:

- il Comune di Afragola con deliberazione Commissariale con poteri del Consiglio Comunale n. 19 del 23.07.2021, ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'Ente, nell'anno 2020 si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020, prorogando le tariffe TARI dell'anno 2019;

- la deroga ex art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 ha determinato un conguaglio pari a €. 979.013,61, da finanziarsi tramite il ricorso al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del DI 34/2020, integrato dall'art. 39 del DI 104/2020 anche in ragione di quanto previsto dalla Faq 36 della RGS del 21.01.2021;

- l'Ente, inoltre, ha finanziato una ulteriore riduzione della componente variabile per l'anno 2021, con le risorse residue di cui all'art. 106 del DI. 34/2020 integrato dall'art. 39 del DI 104/2020 per un totale di 255.245,39 €;

- l'Ente ha destinato le risorse di cui all'art. 6 del DI 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) per un totale di € 561.561,16 al finanziamento delle riduzioni per le utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie o comunque soggette a restrizioni nell'esercizio della propria attività economica;

- Le utenze non domestiche destinatarie delle riduzioni di cui all'art. 6 del DI 73/2021 sono individuate nelle seguenti categorie:

Codice	Categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
8	Alberghi senza ristorante
	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
13	<u>ad eccezione di ferramenta, negozi di abbigliamento per bambini e comunque altre attività non soggette a disposizioni di chiusura / restrizione</u>
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

	antiquariato
17	Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, barbiere, estetista
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
27	Fiori e piante, pizza al taglio
30	Discoteche, night club

Per una percentuale pari al 33% da applicarsi alla quota variabile;

DATO ATTO CHE il Piano Economico Finanziario 2021, allegato A, è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Afragola e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta atteso che, il Comune di Afragola gestisce il ciclo dei rifiuti tramite affidamento del ciclo integrato alla Buttol s.r.l. dal 15.09.2017, mentre la restante parte delle attività (costi di smaltimento, trattamento e recupero) vi provvede direttamente.

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

ESAMINATO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020, a cui integralmente si richiama;

RITENUTO di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente dalla deliberazione ARERA n. 443/2019, come risultanti dalla relazione allegata al Piano finanziario;

RITENUTO di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- **utenza domestiche: 85%**
- **utenze non domestiche:15%**

RITENUTO di approvare altresì, gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato B “Tariffe Tari 2021 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche”, che sostituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione Commissariale con poteri del Consiglio comunale n. 19 del 23.07.2021;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale

dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6.6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

PRESO ATTO dei coefficienti K_a , per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato

1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

- che nell'anno 2020 sono state confermate le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 di cui è stato dato atto nella deliberazione consiliare n. 10 del 26.05.2020 ad oggetto: *“Conferma applicazione delle tariffe tari 2019 per l'esercizio 2020 in attesa di approvazione definitiva delle nuove tariffe”*, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

- che con Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 12/2021 del 27.04.2021 è stata confermata l' applicazione delle ultime tariffe tari (anno 2019) per l'esercizio 2021, in modo da permettere la riscossione della TARI 2021, rinviando l'approvazione del pef con il metodo MTR al 30 giugno 2021, anche per il 2021 rinviando l'eventuale congruaggio tariffario in sede di approvazione del PEF così come previsto dall'art.107, comma 5 del d.l. n.18/2020, proprio in attesa di approvazione definitiva delle nuove tariffe.

Richiamata la delibera commissariale - adottata con i poteri del Consiglio Comunale - n. 12/21 - di conferma dell'applicazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2021 in attesa di approvazione definitiva delle nuove tariffe. In essa delibera è stabilito che il versamento della TARI dovrà essere effettuata in 5 rate, aventi le seguenti scadenze:

I Rata, scadenza 31 maggio 2021 - tariffa provvisoria;

II Rata, scadenza 31 luglio 2021- tariffa provvisoria;

III Rata, scadenza 30 settembre 2021- tariffa definitiva;

IV Rata, scadenza 30.11.2021- tariffa definitiva;

V Rata, scadenza 31.12.2021- tariffa definitiva;

Restando ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il versamento in un' unica soluzione;

Considerato che, alla luce di quanto appena esposto, il versamento della 1^a e della 2^a rata avverrà con le tariffe vigenti nel 2020, mentre la 3^a rata, la 4^a e la 5^a a saldo verrà calcolata a congruaggio con le tariffe 2021, definite sulla base dei costi del servizio rifiuti, come risultanti dal PEF 2021.

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente.

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO

Dott. Nunzio Ariano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione istruttoria che precede e la normativa in essa richiamata;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021 di scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Afragola e di nomina di Commissario Straordinario della dottoressa Anna Nigro con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile apposti dal Dirigente competente

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell' allegato A - Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti, nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile e sia di costo fisso, necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all'allegato in questione;
- 2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano Economico Finanziario TARI 2021 e i documenti ad esso allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo

Comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)'' per l'anno 2021 di cui all'allegato B relativo alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

- 4) Di quantificare in €. 13.272.558,00 il gettito complessivo della Tassa Rifiuti - TARI dando atto che, in via previsionale viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto precedente del deliberato, anche attraverso l'utilizzo di parte degli importi di cui ai trasferimenti dello stato a titolo di contributi derivanti dal fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'art. 106 del DL 34/2020, integrato dall'art. 39 del DL 104/2020 €. 255.245,39 nonché per €. 561.561,16 a titolo di ristoro TARI 2021 finanziato dalle risorse di cui all'art. 6 del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis);
- 5) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente articolo 19 co. 7 del d.lgs. n. 504/92 e s.m.i. da sommarsi alle tariffe TARI così come definite ed approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) Di stabilire che le agevolazioni e le riduzioni applicate sono previste nel vigente regolamento per la disciplina della tassa rifiuti;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 8) di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Anna Nigro



Firmato da
D'AMBROSIO MARIA
GIUSEPPINA
03/08/2021 13:10:15



Firmato da
ANNUNZIATA DARIO
03/08/2021 17:17:36

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di CASALNUOVO DI NAPOLI		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	2.153.349,04	156.905,19	2.310.254,23
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	2.930.715,87	2.930.715,87
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	1.493.674,42	1.493.674,42
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	2.661.412,90	3.036,03	2.664.448,94
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	383.743,44	383.743,44
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	230.246,06	230.246,06
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR_{CONAI}	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	0,00	1.780.960,65	1.780.960,65
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,50	0,50	
Numero di rate r	E	4	4	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	0,00	222.620,08	222.620,08
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		933.918,48	933.918,48
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	4.814.761,94	5.510.624,01	10.325.385,95
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	510.009,78	0,00	510.009,78
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	647.631,05	647.631,05
Costi generali di gestione CGG	G	655.886,57	323.923,08	979.809,65
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO_{AL}	G	1.945,73	34.612,80	36.558,53
Costi comuni CC	C	657.832,30	1.006.166,93	1.663.999,23
Ammortamenti Amm	G	294.437,48	0,00	294.437,48
Accantonamenti Acc	G	0,00	2.175.823,65	2.175.823,65
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	2.175.823,65	2.175.823,65
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	67.190,12	0,00	67.190,12
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	361.627,60	2.175.823,65	2.537.451,25
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	152.422,30	-1.876.825,51	-1.724.403,22
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	0,00
Numero di rate r	C	4	4	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	19.052,79	-234.603,19	-215.550,40
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		206.300,03	206.300,03
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	1.548.522,47	3.153.687,42	4.702.209,89
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RII	E			0,00
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o	C	6.363.284,41	8.664.311,43	15.027.595,85
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TV,2021}	E	0,00	748.800,00	748.800,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS^{EXP}_{TV,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND _{TV} RCND_{TV}/r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	130.542,01	-643.350,26	-512.808,25
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TV,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 3)	E	130.542,01	-643.350,26	-512.808,25
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	4.945.303,96	5.616.073,75	10.561.377,70
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV^{EXP}_{TF,2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	3	3	3
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	110.496,11	-506.305,15	-395.809,04
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y₂₀₂₀)RC_{TF,2020}/r₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 3)	E	110.496,11	-506.305,15	-395.809,04
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	4	4	0
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	1.659.018,57	2.647.382,28	4.306.400,85
ΣT_o = ΣTV_o + ΣTF_o (ex deliberazioni 443/2019/R/RII, 238/2020/R/RII e 493/2020/R/RII)	C	6.604.322,53	8.263.456,03	14.867.778,56
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			36%
q _{o-2} kg	G			27.901,42
costo unitario effettivo - Ccoeff - €cent/kg	G			532,87
fabbisogno standard - €cent/kg	E			344,85
costo medio settore - €cent/kg	E			
Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	E	-0,30	-0,30	-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	E	-0,15	-0,15	-0,15
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y₃	E	-0,05	-0,05	-0,05
Totale y	C	-0,50	-0,50	-0,50
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,50	0,50	0,50

Verifica del limite di crescita				
ρ_{PI_a}	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			4,60%
$(1+\rho)$	C			1,05
$\sum T_a$	C			14.867.778,56
$\sum TV_{a-1}$	E			5.358.937,15
$\sum TF_{a-1}$	E			7.329.933,24
$\sum T_{a-1}$	C			12.688.870,39
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C			1,17
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			13.272.558,43
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	C			1.595.220,13
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV_a	E			6.430.724,58
Riclassifica TF_a	E			6.841.833,85
Attività esterne Ciclo integrato RU				
	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	482.076,24	-2.299.310,82	-1.817.234,58
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	57.158,36	-35.949,32	21.209,04
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	667.860,24	667.860,24
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	57.158,36	-703.809,57	-646.651,21
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/IR (relativa a RCND _{TV})	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

Parametri da inserire a cura dell'ente territorialmente competente

Compilare le celle rosa

Sharing dei ricavi e gradualità recupero conguagli

	Anno 2020	Range di scelta
b	0,60	[0,3 ;0,6]
ω	0,40	[0,1 ;0,4]
γ	-0,50	
Valutazione rispetto obiettivi %RD	γ1	[-0,45 ; -0,3]
Valutazione performance riutilizzo/riciclo	γ2	[-0,3 ; -0,15]
Valutazione soddisfazione utenti	γ3	[-0,15 ; -0,05]
r	4,00	[1 ; 4]
	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	320,06	344,85
Costo Unitario effettivo	466,23	532,87

Limite tariffario

rpi	1,70%	
x	0,10%	[0,1% ;0,5%]
QL		[0% ;2%]
PG		[0% ;3%]
C19	3,00%	[0% ;3%]
ρ	4,60%	

$$\rho_a = rpi - Xa + QLa + PGa$$

Limite di crescita della tariffa

$Ta/Ta-1 \leq (1 + \rho_a)$	1,17
T_a riconosciuta	13.272.558
Δ non riconosciuto	1.595.220

Parametri per le componenti ex 238/2020/R/RIF e art. 107 c.5 d.l. 18/20

Numero di rate r' per componete RCND_{TV}

Differenza costi 2019 e costi da PEF 2020 (deroga ex art 107 c.5 d.l. 18/20)

Componente variabile RCU _{TV}	
Componente fissa RCU _{TF}	
Numero di anni per il recupero	3

Corrispettivi calcolati

Limite di crescita della tariffa variabile

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	14.867.779	
Scomposizione della tariffa	10.561.378	4.306.401
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)		
Scomposizione della tariffa	10.561.378	4.306.401
Tariffa finale ex MTR	14.867.779	

Tariffa finale

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	13.272.558	
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art 4.5 e 4.6 del MTR)		
Rimodulazione TV nel rispetto condizione art. 3 MTR	6.430.725	6.841.834
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)		
Attività fuori perimetro		
Tariffa finale con fuori perimetro	6.430.725	6.841.834
Tariffa finale solo attività in perimetro	6.430.725	6.841.834

Valori da attingere dal PEF 2020

Valorizzazione RCND _{TV} (art. 7 ter.2 del MTR)		
	Gestore	Comune
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{TV}	1.044.336,11	-5.146.802,10
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	883.968,84	-4.050.441,16
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	0,50	0,50
Numero di rate r	4	4

Napoli, 29 Luglio 2021

RELAZIONE COMUNE DI AFRAGOLA (NA)

INDICE

PREMESSA	2
1.1. Attività di validazione svolta	3
1.2. Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	4
1.3. Costi operativi incentivanti	5
1.4. Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
1.5. Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	5
1.6. Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	10
1.7. Scelta degli ulteriori parametri	13
1.8. Tariffa complessiva riconosciuta	13

PREMESSA

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce che la validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, venga svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC).

All'ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore e del Comune;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
3. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
4. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria da parte delle Amministrazioni comunali;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF validato e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Alla luce di ciò, l'Ente d'Ambito di Napoli 1, oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori e dai Comuni, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. *determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:*
 - a. *coefficiente di recupero di produttività (Xa);*
 - b. *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);*
 - c. *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGA);*
2. *determinare il fattore **di sharing (b)** sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-21;*
3. *determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI (ω) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;*
4. *effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ($y1$), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ($y2$) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ($y3$);*

5. *determinare il **valore r** che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, che può assumere il valore massimo pari a 4;*
6. *definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;*
7. *effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;*
8. *verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore.*

La presente relazione riguarda il **Comune di AFRAGOLA (NA)**, per il cui servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Al riguardo l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di veridicità del Rappresentante Legale del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
- b) dichiarazione di veridicità del Gestore redatta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della delibera 443/2019;
- c) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Gestore in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
- d) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la deliberazione ARERA 443/2019;
- e) tavole di input tool IFEL.

oltre le successive integrazioni inviate con PEC in data 16.06.2021, 22.06.2021 e 28.07.2021.

La presente relazione è redatta in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri I coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 443/2019"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 18.11.2020 e nel rispetto di quanto previsto dalla *"Relazione sulla determinazione del parametro coefficiente C19 di competenza dell'Ente d'Ambito (ai sensi della deliberazione ARERA n. 238/2020)"* ed indicata nella Relazione Tecnica del Direttore Generale in data 10.03.2021.

11. ATTIVITA' DI VALIDAZIONE SVOLTA

L'ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore e dal comune, di cui in premessa, ha effettuato l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif ed

ha provveduto al completamento delle elaborazioni *Appendice 1* e *Appendice 2*, con le informazioni di propria competenza. Nello specifico ha verificato:

1. **la completezza** dei dati e delle informazioni ricevute, di cui ai *contenuti minimi dei PEF art. 18 della delibera 443/2019*, prendendo atto dei seguenti documenti:
 - tabella (elaborata sulla base dello schema tipo di cui *all'Appendice 1*) corredata dalla relazione di accompagnamento (di cui allo schema tipo fornito in *Appendice 2*) e dalla dichiarazione di veridicità (secondo lo schema tipo di cui *all'Appendice* che riporta le voci dei costi di gestione e di capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati da ARERA. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.
2. **la coerenza e la congruità** dei dati e delle informazioni ricevute, verificando la corrispondenza di detti dati con quelli riportati nel bilancio di competenza.

12. LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL_a e PG_a

L'art. 4 del MTR, rubricato "*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", descrive il metodo di calcolo finalizzato a verificare se il totale delle entrate tariffarie di riferimento in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ rispetta il limite alla variazione annuale, come di seguito rappresentato:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

dove

ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato sulla base della seguente formula (co.4.3 del MTR):

$$\rho_a = r\rho_{ia} - X_a + QL_a + PG_a + C19$$

dove

$r\rho_{ia}$ è il tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%.

X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'ETC nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%.

L'ETC ha ampia discrezionalità nel determinare tale parametro nell'ambito del range prefissato (*nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI*), con l'unica condizione che deve essere maggiore di zero. (cfr Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe -Programma Operativo 'Governano e Azioni di Sistema' FSE 2007 -2013 Obiettivo 1 -Convergenza Asse e "Capacità istituzionale" Obiettivo specifico 5.2).

Valore attribuito X_a

In via cautelativa si è deciso di attribuire il valore minimo dell'intervallo di riferimento e quindi nel caso specifico $X_a = 0,1\%$.

Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa);

coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

QLa è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4

di cui all'allegato MTR alla Delibera 443/2019.

PGa è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4.

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, i coefficienti QLa e PGa sono determinati dall'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

L'ETC ha adottato i seguenti criteri:

- Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente :

Valori attribuiti (QLa,PGa):

Nel caso specifico non vi sono variazioni dell'attività gestionale. E' stato riscontrato un mantenimento del livello di qualità alla luce del mantenimento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

PGa = 0% (nessuna variazione nelle attività gestionali)

QLa = 0% (mantenimento del livello di qualità).

1.3. COSTI OPERATIVI INCENTIVANTI

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune non ha riportato tali costi.

1.4. EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR. Dalle risultanze delle elaborazioni svolte non si rinviene la necessità del superamento del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie.

1.5. FOCUS SULLA GRADUALITÀ PER LE ANNUALITÀ 2019 E 2020

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a congruaggio relativa ai costi variabili $R_{c_{n,,,}}$ e della componente a congruaggio relativa ai costi fissi $R_{c_{rF,,,}}$ ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori $y_{1,a}$, $y_{2,a}$ e $y_{3,a}$ di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + y_a)$.

- ✓ **fattore di sharing sui proventi CONAI (w) per la determinazione della tariffa 2021** w_a è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $y_{1,a}$ e $y_{2,a}$
 w_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$: un valore di w_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse

Nella relazione approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 18.11.2020 si è stabilito di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito un valore minimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% . Per percentuali inferiori ed intermedie potrà essere attribuito un valore come di seguito indicato:

% RD $\leq$ 45 0,4

46% < RD $\leq$ 55% 0,3

56% < RD $\leq$ 64% 0,2

%RD $\geq$ 65% 0,1

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Afragola(Na) la percentuale di raccolta differenziata certificata dall'Osservatorio Regionale dei Rifiuti della Campania (ORGR) è pari a **31,34%** (anno 2019) si assegna il seguente valore:

$w_a = 0,40$;

- ✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei congruagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (y_1), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (y_2) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi (y_3);**

$y_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore minimo dell'intervallo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata

(dato 2019 Certificato dalla Regione Campania); verrà invece assegnato il valore massimo dell'intervallo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64% verranno assegnati valori intermedi.

$\gamma_{2.a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo:

si propone di assegnare il valore minimo dell'intervallo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclo maggiore o uguale al 50% (dato 2019 certificato dalla Regione Campania) e per valori inferiori al 50% verrà applicato il valore massimo dell'intervallo.

$\gamma_{3.a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi: si propone di richiedere ai comuni e ai soggetti gestori le risultanze di eventuali indagini di soddisfazione degli utenti, verrà attribuito il valore in coerenza con i risultati delle indagini; in caso di valutazioni positive verrà attribuito il valore minimo dell'intervallo.

Nel caso in cui i costi risultino superiori al Benchmark di riferimento:

Se $RC_{TV.a} + RC_{TF.a} > 0$

Per $\gamma_{1.a}$ appartenente all'intervallo $[-0,45; -0,3]$ verranno attribuiti i seguenti:

$\%RD < 45\% \gamma_{1,a} = -0,30$

$45\% \leq \%RD < 65\% \gamma_{1,a}$ per ogni punto percentuale di RD da 45 e fino a 64, verrà

attribuito un valore pari a **$-0,00714$ a partire da $-0,30$**

$\%RD \geq 65\% \gamma_{1,a} = -0,45$

Per $\gamma_{2.a}$ appartenente all'intervallo $[-0,3 < \gamma_{2.a} < -0,15]$

Percentuale di riciclo $\geq 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,3$

Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,15$

Per $\gamma_{3.a}$ **$[-0,15 < \gamma_{3,a} < -0,05]$**

Nel caso in cui i costi risultino inferiori o uguali al Benchmark di riferimento:

Se $RCTV,a + RCTF,a > 0$

Per $\gamma_{1,a}$ appartenente all' intervallo $[-0,25; -0,06]$ verranno attribuiti i seguenti:

$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,06$

$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a}$ Per ogni punto percentuale di RD superiore a 45 e fino a 64, verrà attribuito un valore pari a -0,009 a partire da 0.06

$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = -0,25$

Per $\gamma_{2,a}$ appartenente all' intervallo $[-0,2 < \gamma_{2,a} < -0,03]$

Percentuale di riciclo $\geq 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,2$

Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,03$

Per $\gamma_{3,a}$

$[-0,05 < \gamma_{3,a} < -0,01]$

Per l'applicazione del parametro, si rimanda a quanto già precisato.

Se $RCTV,a + RCTF,a \leq 0$

Per $\gamma_{1,a}$ appartenente all' intervallo $[-0,45; -0,25]$ verranno attribuiti i seguenti:

$\%RD < 45\% \quad \gamma_{1,a} = -0,25$

$45\% \leq \%RD < 65\% \quad \gamma_{1,a}$ Per ogni punto percentuale di RD superiore a 45 e fino a 64, verrà attribuito un valore pari a -0,0095 a partire da 0.25.

$\%RD \geq 65\% \quad \gamma_{1,a} = -0,45$

Per $\gamma_{2,a}$ appartenente all' intervallo $[-0,3 < \gamma_{2,a} < -0,2]$

Percentuale di riciclo $\geq 50\%$: $\gamma_{2.a} = -0,3$

Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2.a} = -0,2$

Per $\gamma_{3.a}$: **$[-0,15 < \gamma_{3.a} < -0,05]$**

Per l'applicazione del parametro, si rimanda a quanto già precisato.

Atteso che, nel caso specifico del Comune di Afragola(NA), la percentuale di raccolta differenziata certificata anno 2019 è pari a **31,34 %**, quella del riciclo e' pari a **25,00%** e il costo risulta superiore al Benchmark di riferimento (**466,23 > 320,06**)

$\gamma_{1.a}$: l'intervallo di riferimento è $[-0,45; -0,03]$, si è assegnato a $\gamma_{1.a}$ il valore pari a

-0,30

$\gamma_{2.a}$: intervallo di riferimento e' $[-0,3 < \gamma_{2.a} < -0,15]$ si è assegnato a $\gamma_{2.a}$ il valore pari a **-0,15**

$\gamma_{3.a}$: Non sono state effettuate indagini tese a valutare il grado di soddisfazione degli utenti, pertanto, si attribuisce a γ_3 il valore pari a **-0,05** (intervallo di riferimento $[-0,15; -0,05]$).

1.6 FOCUS SULLA VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

✓ fattore di *sharing* (b) sulla vendita di materiale e di energia

b è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo **[0,3 ,0,6]**, concerne le seguenti categorie di ricavo:

1. derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato;
2. componenti di ricavo diverse da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset risorse del servizio del ciclo integrato;
3. derivanti dai corrispettivi CONAI.

Di seguito si riporta in estratto della tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell'ETC e loro rispettiva incidenza.

Fattore di sharing	Valori min. del range ammesso per i fattori di sharing	Valori max del range ammesso per i fattori di sharing
b	Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio
		Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

I fattori di *sharing* sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF, l'ETC descriva *“le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia”*.

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'Ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di sharing *b* il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi.

Nel caso specifico, atteso che il Comune di Afragola(NA) ha incassato corrispettivi da Accordo Quadro Anci/Conai, si è deciso di attribuire il valore massimo al fattore di sharing *b*:

***b* = 0,6**

✓ Il coefficiente economico "r", numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

• r rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio, determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 4.

Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno sarà determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, che sarà discrezionalmente definito dall'ETC fino ad un massimo di quattro rate.

Per l'annualità in corso, l'Ente ha deciso di attribuire il valore ad (r) il valore pari a 4.

✓ Il coefficiente economico "C19", spese per emergenza sanitaria-epidemiologica sostenute dal Comune, determinato dall'Ente territorialmente competente con valore compreso nell'intervallo [0%-3%].

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi della deliberazione ARERA n.443/2019 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del C19 nell'intervallo fissato dalla deliberazione ARERA n.238/2020 Allegato A, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale dei costi sostenuti, in seguito ad emergenza epidemiologica Covid-19 e formalmente dichiarati dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR, rispetto alla tariffa relativa all'anno 2019, base di calcolo per la validazione.

Nel caso di risultanze derivanti dal predetto rapporto percentuale superiore al limite percentuale massimo fissato dalla deliberazione ARERA n.238/2020 Allegato A, si attribuirà sempre il 3%.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C19 il predetto valore.

Resta inteso che qualora il Comune e/o il Gestore non abbiano sostenuto costi aggiuntivi a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19, né prevedono di sostenerne, al coefficiente C19 sarà attribuito il valore pari allo 0%.

Essendo state comunicate dal Comune di Afragola (Na) eventuali spese per l'emergenza sanitaria-epidemiologica da COVID-19, il coefficiente C19 è stato determinato dall'Ente territorialmente competente pari a 3%.

1.7 SCELTA DEGLI ULTERIORI PARAMETRI

L'Ente Territorialmente Competente, vista la nota in data 28.07.2021 a firma del Commissario Straordinario del Comune di Afragola d.ssa Anna Nigro con la quale intende procedere al finanziamento del conguaglio ex art. 107 sul PEF 2020 pari a 979.013,61 tramite il ricorso al fondo per le funzioni fondamentali previsto dall'articolo 106 del DI 34/2020, integrato dall'articolo 39 del DI 104/2020, di cui l'Ente ha una disponibilità di 1.234.259,00, come accertato a seguito delle dovute verifiche del competente ufficio finanziario del Comune, prende atto di tale volontà, la cui possibilità è stata espressa anche nella Faq n.36 della RGS.

1.8 TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta il corrispettivo finale riconosciuto è pari ad **€. 13.272.558,00** di cui **€.6.430.725,00** componente variabile ed **€.6.841.834,00** componente fissa.

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + IP_n - X_n) + CK_n$$

Comune di AFRAGOLA

[Indietro](#)

 Passa alla pagina: [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#)

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Codice	Attività	Coefficiente Kc Minimo	Coefficiente Kc Massimo	Coefficiente Kc applicato	Coefficiente Kd Minimo	Coefficiente Kd Massimo	Coefficiente Kd applicato
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0.45	0.63	0,54	4.00	5.50	4,75
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0.33	0.47	0,40	2.90	4.12	3,51
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0.36	0.44	0,40	3.20	3.90	3,55
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0.63	0.74	0,69	5.53	6.55	6,04
5	STABILIMENTI BALNEARI	0.35	0.59	0,47	3.10	5.20	4,15
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0.34	0.57	0,46	3.03	5.04	4,04
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.01	1.41	1,21	8.92	12.45	10,69
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0.85	1.08	0,97	7.50	9.50	8,50
9	CASE DI CURA E RIPOSO	0.90	1.09	1,00	7.90	9.62	8,76
10	OSPEDALI	0.86	1.43	1,14	7.55	12.60	10,08
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0.90	1.17	1,03	7.90	10.30	9,10
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0.48	0.79	0,64	4.20	6.93	5,56
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	0.85	1.13	0,99	7.50	9.90	8,70

14	EDICOLA,FARMACI A,TABACCAIO,PLU RILICENZE	1.01	1.50	1,25	8.88	13.22	11,05
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0.56	0.91	0,74	4.90	8.00	6,45
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1.19	1.67	1,43	10.45	14.69	12,57
17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRU CCHIERE,B	1.19	1.50	1,35	10.45	13.21	11,83
18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEG NAME,IDRA	0.77	1.04	0,91	6.80	9.11	7,96
19	CARROZZERIA,AU TOFFICINA,ELETT RAUTO	0.91	1.38	1,14	8.02	12.10	10,06
20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0.33	0.94	0,64	2.90	8.25	5,58
21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0.45	0.92	0,69	4.00	8.11	6,06
22	RISTORANTI,TRAT TORIE,OSTERIE,PI ZZERIE,PUB	3.40	10.28	6,84	29.93	90.50	60,22
23	MENSE,BIRRERIE, AMBURGHERIE	2.55	6.33	4,44	22.40	55.70	39,05
24	BAR,CAFFE`,PASTI CCERIA	2.56	7.36	4,96	22.50	64.76	43,63
25	SUPERMERCATO,P ANE E PASTA,MACELLERI A,SALUMI E FORM	1.56	2.44	2,00	13.70	21.50	17,60
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1.56	2.45	2,00	13.77	21.55	17,66
27	ORTOFRUTTA,PES CHIERE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	4.42	11.24	7,83	38.93	98.90	60,00
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.65	2.73	2,19	14.53	23.98	19,25
29	BANCHI DI MERCATO	3.35	8.24	5,80	29.50	72.55	51,03

GENERE ALIMENTARI							
30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	0.77	1.91	1,34	6.80	16.80	11,80

Coefficienti utenze non domestiche personalizzate

Indietro

Passa alla pagina: 1 2 3 4 5

TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE 2021 - ALLEGATO B

COD MIN	Descrizione	Quota fissa	Quota Variabile
		€/mq	Fisso
1	OCCUPANTE 1	2,20 €	71,07 €
2	OCCUPANTI 2	2,56 €	142,15 €
3	OCCUPANTI 3	2,78 €	177,68 €
4	OCCUPANTI 4	2,97 €	230,99 €
5	OCCUPANTI 5	2,99 €	284,29 €
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	2,88 €	328,71 €

TARIFFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE - 2021 - ALLEGATO B

COD MIN	Descrizione	Quota fissa €/mq	Quota Variabile €/mq
1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,95 €	2,19 €
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,70 €	1,62 €
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,70 €	1,63 €
4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	1,22 €	2,78 €
5	STABILIMENTI BALNEARI	0,83 €	1,91 €
6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,81 €	1,86 €
7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	2,13 €	4,92 €
8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,71 €	3,91 €
9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,76 €	4,03 €
10	OSPEDALI	2,01 €	4,64 €
11	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	1,82 €	4,19 €
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1,13 €	2,56 €
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,74 €	4,01 €
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	2,20 €	5,09 €
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	1,30 €	2,97 €
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	2,52 €	5,79 €
17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	2,38 €	5,45 €
18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	1,60 €	3,67 €
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2,01 €	4,63 €
20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,13 €	2,57 €
21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,22 €	2,79 €
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	12,05 €	27,73 €
23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	7,82 €	17,98 €
24	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	8,74 €	20,09 €
25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	3,52 €	8,10 €
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3,52 €	8,13 €
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	13,80 €	27,63 €
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	3,86 €	8,86 €
29	BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	10,22 €	23,50 €
30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	2,36 €	5,43 €



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità tecnica per la Proposta di Delibera N° 72/2021 del 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2021) e Tariffe TARI 2021

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario

Note:

Afragola, 30/07/2021



Firmato da
ARIANO NUNZIO
30/07/2021 13:35:37



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

Parere di regolarità contabile per la Proposta di Delibera N° 72/2021 del 30/07/2021

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2021) e Tariffe TARI 2021

Il Dirigente del SETTORE FINANZIARIO a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione in oggetto:

- in ordine alla regolarità contabile, esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
- attesta, altresì, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo allo scrivente firmatario in relazione al presente atto

Note:

Afragola, 30/07/2021



Letto, confermato e sottoscritto.

Sub Commissario
DARIO ANNUNZIATA

Segretario
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 04/08/2021

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 30/07/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 68/2021 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, lì _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.



Comune di Afragola
Città metropolitana di Napoli

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
SETTORE FINANZIARIO

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF 2021) e Tariffe TARI 2021' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 04/08/2021 al 19/08/2021 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-01990-2021.